

Art. 34. Autorizzazione di nuove strutture.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al comune competente, ai sensi del provvedimento attuativo previsto dall'articolo 28, comma 1.
2. L'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture residenziali integrate è subordinata al rilascio del parere di compatibilità previsto dall'*articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2006*.
3. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già operanti e già autorizzate.

Art. 35. Autorizzazione di strutture già operanti e già autorizzate.

1. Le strutture già operanti, e in possesso di autorizzazione definitiva sulla base della precedente normativa, richiedono la conferma dell'autorizzazione tramite presentazione di domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di adeguato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti previsti e autocertificati, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende confermata.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi di adeguamento che comunque non devono essere superiori a sei mesi per i requisiti di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione provvisoria si intende concessa nei termini massimi di adeguamento previsti dal presente comma.
4. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di ritardo negli adempimenti. Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto presenta al comune le relative autocertificazioni. Il comune, a seguito di verifica ispettiva, conclude entro trenta giorni dall'invio dell'autocertificazione la procedura autorizzativa. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine massimo previsto dal piano di adeguamento.

Art. 36. Autorizzazione di strutture già operanti prive di autorizzazione.

1. Le strutture già operanti, ma prive di autorizzazione sulla base della precedente normativa, e che intendono continuare ad operare, devono presentare domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative ai requisiti posseduti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di dettagliato cronoprogramma.
2. Il comune, a seguito di verifica della documentazione presentata, adotta, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è definitiva in presenza di tutti i requisiti.
3. In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, emanati ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 28, il comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi che comunque non devono essere superiori a dodici mesi per i requisiti organizzativi e di personale e a due anni per i requisiti strutturali. L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma e può essere revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine previsto dal piano di adeguamento.
4. Rientrano nelle procedure previste dal presente articolo le strutture dotate di autorizzazione provvisoria ai sensi della precedente normativa e la costituzione di nuovi nuclei all'interno di strutture già autorizzate ed operanti.

Art. 37. Registro dei soggetti del sistema integrato.

1. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione di loro competenza.
2. Presso ogni provincia è istituito il registro dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività. Ai fini della istituzione, tenuta ed aggiornamento del registro, i comuni trasmettono alla provincia copia dei provvedimenti formali adottati in merito alle autorizzazioni, anche nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, affinché provvedano ad annotarle.
3. In sede di prima istituzione, nel registro sono inserite d'ufficio tutte le strutture pubbliche e private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La provincia trasmette ogni sei mesi alla Regione gli elenchi dei soggetti autorizzati e le relative variazioni.

Art. 38. Azioni di tutela dei cittadini.

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all'*articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2005*, la Regione disciplina le modalità attraverso le quali le persone accolte nelle strutture sociali, i loro familiari, i cittadini, gli organismi di rappresentanza e le organizzazioni sindacali possono segnalare eventuali disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali; la Regione disciplina inoltre i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta.